

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, responsabile area Affari istituzionali e legali, Arpa Emilia-Romagna

SISTRI: ULTIMO ATTO

Legge n. 148 del 14 settembre 2011 di conversione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (G.U. n. 216 del 16/09/2011)

La manovra finanziaria estiva, vedasi in particolare l'art. 6, prevede il ritorno del Sistri e di tutta la relativa normativa a eccezione del Dm del 26/05/2011 che ne disponeva l'entrata in vigore scaglionata. La legge n. 148/2011 indica infatti un'unica data per "l'entrata in operatività" del Sistema per tutti gli operatori che trattano, trasportano, smaltiscono rifiuti: giovedì 9 febbraio 2012. L'unica eccezione prevista riguarda i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, fino a 10 dipendenti, per i quali il ministero dell'Ambiente con apposito decreto deciderà la data di partenza e, che comunque, non potrà essere antecedente al primo giugno 2012.

Una novità è stata introdotta per gli operatori che producono "esclusivamente" rifiuti soggetti al ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati ex lege, che potranno delegare gli adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Altra novità è la previsione di un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che individui alcune specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di "criticità ambientali", saranno applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti così individuati, quindi, non saranno tracciati dal Sistri.

RUMORE, DUE NUOVE DECISIONI SU CONTRADDITTORIO E PREAVVISO

Sentenza n. 271 del 26 agosto 2011, Tar Umbria, Sezione I
www.giustizia-amministrativa.it

Continuano le pronunce giurisprudenziali sull'esistenza o meno dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire preavviso delle misurazioni fonometriche, effettuate nella fase istruttoria propedeutica all'adozione di ordinanze contro l'inquinamento acustico prodotto da insediamenti produttivi.

Questa sentenza del Tar Umbria, affrontando il caso specifico di una società di mangimi per animali la cui lavorazione provocava forte disturbo a un edificio residenziale, afferma il principio – per la verità difficilmente contestabile sotto il profilo empirico – che il preavviso consente al controllato di "non farsi cogliere sul fatto" e pertanto l'organo pubblico incaricato dei controlli (nel caso specifico Arpa Umbria) ha il "diritto alla sorpresa" nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Ordinanza n. 831 del 7 ottobre 2011, TAR Emilia-Romagna-Bologna, Sez. II
www.giustizia-amministrativa.it

Analogo il contenuto di questa ordinanza che riguarda direttamente Arpa Emilia-Romagna coinvolta in una vicenda di emissioni sonore prodotte da un esercizio pubblico di intrattenimento.

Il giudice, con un provvedimento particolarmente motivato, fornisce utili indicazioni finalizzate a contemperare i vari interessi coinvolti e a non inficiare la correttezza tecnica dei rilevati.

Anche per il Tar Bologna è necessario che l'avvio dell'acquisizione dei dati fonometrici avvenga a "sorpresa" e pertanto la comunicazione al gestore del locale deve avvenire a circa metà del periodo di rilevazione (e non prima dell'avvio) consentendo la partecipazione dello stesso, e di suoi eventuali consulenti tecnici, alle successive operazioni di elaborazione dei dati effettuati presso la sede dell'organo verificatore.

LA VAS VA ESEGUITA ANCHE IN CASO DI PIANI CON IMPATTI POSITIVI SULL'AMBIENTE

Sentenza n. 21152 del 1 settembre 2011, Tar Sicilia Sez. I, Catania
www.lexambiente.it

La sentenza in esame risulta di particolare interesse per la lettura che viene fornita della valutazione ambientale strategica (Vas) la quale viene connotata come un istituto al quale devono essere orientati gli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio.

La Vas si propone infatti di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento.

In particolare, l'accento viene posto sulla applicabilità della Vas la quale deve essere effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". L'impatto significativo non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di *impatto ambientale* contenuto alla lettera c) dell'art. 5 del D.lgs. n. 152 del 2006 quale "alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (...)", per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita, secondo i giudici siciliani, in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali interessate.

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IL PDL SULLA "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

Con la delibera n. 1152 del 1 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato questo progetto di legge (pdl) che dovrà ora intraprendere l'iter presso l'Assemblea legislativa.

La norma, proposta dal vice presidente della Regione Emilia-Romagna, si concentra sulle tematiche della *semplificazione* e della *trasparenza* dei procedimenti amministrativi, considerate come presupposto indispensabile per lo sviluppo economico e sociale. Nel testo licenziato dalla Giunta gli interventi più cogenti sono demandati a provvedimenti collegati che la Regione si impegna ad adottare a seguito di accordi con le altre istituzioni pubbliche e le categorie economiche interessate. A tal fine è prevista la stipula di "un patto delle azioni concrete di semplificazione" (art. 2). È quindi una legge più di metodo che di merito. Vengono tuttavia già indicati (art. 6) gli ambiti prioritari dei futuri interventi attuativi tra i quali si segnala la semplificazione della normativa in materia di sanzioni amministrative e di quella relativa ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (Via); su questo tema, peraltro, è in fase di definizione un altro pdl ad hoc. Un altro tema segnalato dal progetto di legge sulla semplificazione come meritevole di valutazione è quello della Conferenza di Servizi, della quale si richiede "un'analisi della reale efficacia rispetto agli obiettivi a cui è preordinata" (art. 3).

IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI RINNOVABILI, LINEE GUIDA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011 (Bollettino ufficiale Regione Emilia-Romagna, 5 agosto 2011)

Con la delibera in esame sono state individuate le aree e i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eoliche, da biogas, da biomasse e idroelettrica. In via generale, tali impianti non possono essere installati in zone di particolare tutela paesaggistica tra cui le zone di tutela naturalistica e le zone di tutela della costa e dell'arenile. I criteri generali stabiliti nella delibera non si applicano tuttavia, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione.